

RI Imprese III: la via da seguire per la piazza economica

dossierpolitica

23 novembre 2015 Numero 13

Politica fiscale Il sistema svizzero d'imposizione delle imprese è attrattivo e favorevole per la collettività. L'evoluzione del diritto fiscale internazionale richiede però alcuni adattamenti. Per questo è necessaria la terza riforma dell'imposizione delle imprese (RI Imprese III). La nostra fiscalità dev'essere adeguata alle norme internazionali, rimanendo nel contempo attrattiva e redditizia.

La riforma si articola attorno a due assi: da una parte, saranno introdotti nuovi regimi accettati a livello internazionale e, dall'altra parte, le aliquote cantonali dell'imposta sull'utile saranno abbassate, con il sostegno della Confederazione, ad un livello competitivo sul piano internazionale.

La competitività fiscale della piazza economica svizzera dipende dal successo della RI Imprese III, attualmente discussa dal Parlamento. Si tratta contemporaneamente di una sfida e di un'opportunità.

La posizione di economiessuisse

▶ Il progetto presentato dal Consiglio federale costituisce globalmente una buona soluzione. Il suo orientamento su misure indispensabili per la nostra piazza economica è perfettamente giustificato.

▶ Sarebbe opportuna l'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi quale elemento di un concetto globale coerente per una piazza economica competitiva.

▶ La Confederazione è la prima beneficiaria dell'attrattività fiscale. È dunque corretto che essa dia il proprio contributo alla riforma e partecipi al suo finanziamento con misure di compensazione verticali.

▶ La RI Imprese III non crea nuovi privilegi, ma permette di evitare un drastico peggioramento dell'attrattività della fiscalità svizzera, che avrebbe pesanti conseguenze economiche e finanziarie.

Premessa

Le imprese attive a livello internazionale vengono tassate in Svizzera secondo regole speciali. Gli utili che queste ditte realizzano all'estero sono tassati da parte dei cantoni con un'aliquota ridotta. Nessuna riduzione viene per contro concessa a livello federale, dove tutti gli utili sono tassati con un'aliquota dell'8,5%.

► Le imprese attive a livello internazionale sono tassate in Svizzera secondo regole speciali. Questa imposizione è attrattiva nel confronto internazionale.

Circa 24 000 imprese che occupano in totale tra 135 000 e 175 000 collaboratori beneficiano attualmente di uno statuto fiscale speciale. Tra di esse si trovano società di gruppi esteri, ma anche numerose imprese svizzere. Una distinzione viene fatta tra le imprese che svolgono un'attività commerciale in Svizzera e quelle che vi svolgono solo un'attività amministrativa. Le imprese senza attività commerciale il cui scopo consiste essenzialmente nel detenere delle partecipazioni beneficiano dello statuto di holding. Le società che esercitano principalmente un'attività di gestione in Svizzera e gestiscono delle attività commerciali di portata limitata hanno lo statuto fiscale di società mista¹. Queste ultime sono particolarmente importanti per l'economia e il fisco svizzero. Esse sono in effetti alla base di quasi il 50% delle spese private per la ricerca e lo sviluppo. Come evidenziato da uno studio condotto nel canton Ginevra, il loro impatto sull'occupazione va ben oltre il numero dei collaboratori assunti direttamente. I fornitori e le imprese di servizi approfittano notevolmente della domanda delle imprese con statuto fiscale speciale insediate in Svizzera².

► Decine di migliaia di impieghi dipendono dalla presenza di multinazionali. Lo Stato approfitta inoltre fortemente delle entrate fiscali generate da queste ultime.

Anche la Confederazione beneficia fortemente dell'attrattività fiscale svizzera. Con un contributo annuale di circa 3,2 miliardi di franchi, le società con statuto fiscale speciale generano quasi la metà del gettito federale riguardante l'imposta sulle persone giuridiche. Dal 1990, le entrate fiscali generate dalle imprese sono aumentate tre volte più rapidamente del prodotto interno lordo e registrano un'evoluzione nettamente più dinamica dell'imposta sul reddito pagata dalle persone fisiche (cf. figura 1). In maggioranza, sono le società con statuto fiscale speciale ad essere all'origine di questo sviluppo favorevole³. Benché esse rappresentino solo il 7% di tutte le società, forniscono oggi il 50% delle entrate fiscali federali. Nonostante lo statuto speciale che i cantoni concedono loro, il contributo fiscale di queste società è spesso importante anche per i cantoni stessi. Le entrate cantonali derivanti dall'imposizione delle società sottoposte ad un regime fiscale speciale ammontano a circa 2 miliardi di franchi, ciò che corrisponde approssimativamente ad un quinto delle entrate fiscali totali dei cantoni. Queste società versano miliardi di franchi supplementari allo Stato sotto forma di altri contributi fiscali (imposta sul capitale, imposta fondiaria e imposta sugli utili immobiliari, imposta sul valore aggiunto).


¹ L'art. 28 della legge sull'armonizzazione fiscale (LAID) regola in maniera uniforme per tutti i cantoni i tre statuti fiscali speciali per le società holding, miste e di domicilio.

² L'Istituto di ricerca Crea ha calcolato, per il canton Ginevra, un moltiplicatore di 2,6 in termini d'impiego (cf. Nilles [2012] "Sociétés auxiliaires et sociétés liées – impact direct, indirect et induit sur l'économie genevoise")

³ Dipartimento federale delle finanze, Evoluzione del gettito dell'imposta federale diretta, secondo rapporto, 1° luglio 2015

Figura 1

► A partire dal 1990, il contributo fiscale delle imprese è praticamente quadruplicato e ha dunque raggiunto un ritmo nettamente più sostenuto del prodotto interno lordo (PIL), o delle entrate fiscali generate dalle persone fisiche. La Confederazione ha enormemente beneficiato dell'attrattività fiscale svizzera.

Evoluzione del PIL e delle entrate fiscali della Confederazione dopo il 1990 (1990 = 100)

Fonte: Amministrazione federale delle finanze (2015), SECO (2015)

► Alcuni regimi d'imposizione in Svizzera non godono di un'ottima accettazione internazionale, ciò che è fonte di incertezze per le imprese sia in materia di certezza giuridica sia di pianificazione.

A seguito dell'evoluzione in corso nel diritto fiscale internazionale – sia nell'UE, sia nell'ambito dell'OCSE – l'imposizione delle imprese in Svizzera si è ritrovata sotto i riflettori delle critiche. Concedere dei vantaggi fiscali ai redditi realizzati all'estero non è in linea alle norme internazionali. La Svizzera deve dunque adattare i suoi regimi allo scopo di offrire alle multinazionali condizioni quadro affidabili.

Dialogo tra la Svizzera e l'UE / l'OCSE BEPS: obbedienza premurosa?

Dal 1997, i paesi dell'UE hanno assunto l'impegno di rinunciare, nel settore dell'imposizione delle imprese, alle pratiche che ostacolano la concorrenza, adottando un codice di condotta (Code of Conduct for Business Taxation). Da allora, sono stati aboliti nell'UE diversi regimi fiscali e ne sono stati introdotti di nuovi, accettati, come le *licence box* o le *patent box*. Questo codice non si applica alla Svizzera, che non è membro dell'UE. La commissione dell'UE ha però criticato i regimi fiscali cantonali, rimproverando loro di offrire degli sgravi selettivi («aiuti statali») incompatibili con gli accordi di libero scambio tra la Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale ha sempre respinto questa interpretazione – l'accordo di libero scambio regola gli scambi di merci e non il trattamento fiscale delle imprese – mostrandosi comunque aperto al dialogo. Nel dicembre 2012, l'UE ha allestito una «lista nera» degli Stati terzi dei quali riteneva le pratiche fiscali dannose minacciandoli di denunciare alcune convenzioni di doppia imposizione. Questa controversia fiscale si è attenuata con il lancio del progetto di RI Imprese III. Il 14 ottobre 2014, la Svizzera e i 28 Stati membri dell'UE hanno sottoscritto una dichiarazione comune, nella quale il Consiglio federale ha confermato la propria intenzione di abolire i regimi fiscali criticati nell'ambito della RI Imprese III e di adottare, in futuro, unicamente misure fiscali conformi alle norme internazionali dell'OCSE.

L'OCSE si occupa già da un certo tempo della questione delle pratiche fiscali dannose e tratta anche questo argomento nell'ambito del progetto contro l'erosione della base d'imposizione e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS). I regimi speciali ammessi dalla Svizzera sono stati esaminati dettagliatamente. Come numerose altre soluzioni speciali proposte da altri Stati, essi non soddisfano i criteri dell'OCSE. Le regole dell'OCSE sono valide a livello mondiale, ciò che non è il caso per le norme dell'UE. Nell'ambito delle commissioni dell'OCSE, la Svizzera si impegna a favore di «regole identiche per tutti». È dunque essenziale che essa sviluppi un sistema fiscale conforme agli standard dell'OCSE affinché la sua fiscalità sia accettata a livello internazionale.

► Se la Svizzera vuole mantenere la sua posizione dominante nella concorrenza tra piazze economiche, deve proporre condizioni fiscali attrattive e incontestate.

La Confederazione e i cantoni si sono fissati l'obiettivo di adattare la fiscalità delle imprese e di svilupparla conformemente alle regole internazionalmente accettate. *economiesuisse* condivide questi sforzi. La certezza in materia giuridica e di pianificazione – oggi compromessa dalla mancanza di un'accettazione internazionale delle nostre regole fiscali – è vitale per la nostra piazza economica. Le incertezze concernenti l'imposizione delle imprese creano preoccupazione e hanno già ridotto la nostra attrattività⁴. La Svizzera potrà restare ai vertici nella concorrenza tra piazze economiche soltanto se potrà offrire condizioni quadro inattaccabili e ottimali dal punto di vista fiscale.

Frutto di un processo di pianificazione che si è protratto per diversi anni, la RI Imprese III prevede misure fiscali e budgetarie. Questo progetto è dunque molto complesso, poiché combina delle misure fiscali e budgetarie sia a livello federale sia cantonale, e adatta il diritto nazionale all'evoluzione molto dinamica delle norme internazionali.

Il Consiglio federale ha approvato il 5 giugno 2015 il progetto di legge. Il Consiglio degli Stati, Camera prioritaria, sarà chiamato ad esaminare questo dossier durante la sessione invernale. La riforma deve entrare in vigore a livello federale nel 2017 e a livello cantonale nel 2019.

L'economia sostiene a grande maggioranza il progetto presentato dalla Confederazione e si impegna a favore di un esame parlamentare diligente e di una rapida entrata in vigore.

Fattori mobili: la concorrenza fiscale è forte

Le multinazionali sono attive in numerosi paesi. Gran parte delle loro attività sono legate ad un luogo preciso, come la ricerca di un nuovo mercato o l'utilizzo di manodopera o di risorse locali, e sono dunque piuttosto immobili.

Per contro, altre attività non sono strettamente legate ad un luogo. Esse sono definite «mobili». Si tratta ad esempio della direzione del gruppo (*headquarter*), della detenzione di partecipazioni (*holding*), della gestione di beni immateriali (brevetti), del finanziamento infragruppo (tesoreria, funzioni di tesoreria centralizzate) o del commercio all'ingrosso internazionale. Le imprese svolgono queste attività laddove le condizioni quadro sembrano più favorevoli. Un sistema di formazione efficiente, la disponibilità di manodopera indigena e straniera, l'esistenza di istituti di ricerca e di poli tecnologici, un sistema finanziario performante, la stabilità politica, la certezza in materia giuridica e di pianificazione, nonché un sistema fiscale attrattivo costituiscono dei fattori d'insediamento decisivi per le aziende che desiderano operare in un paese.

La Svizzera offre numerosi vantaggi per le attività mobili. Non sorprende dunque che numerose multinazionali abbiano scelto di stabilirsi nel nostro paese. La concorrenza internazionale per attirare le attività mobili è però molto forte. I nostri principali concorrenti sono la Gran Bretagna, l'Irlanda, i paesi del Benelux e Singapore. Questi paesi dispongono tutti di fattori d'insediamento attrattivi, ma sono generalmente più vantaggiosi in termini di salari e di prezzi del settore immobiliare.

⁴ NZZ (17.04.2015). Alarmsignal für den Standort Schweiz, <http://www.nzz.ch/wirtschaft/deutlicher-rueckgang-der-firmenansiedlungen-1.18524021>

Obiettivi della riforma dell'imposizione delle imprese III

La riforma persegue tre obiettivi:

- ▶ Preservare la competitività della piazza economica
- ▶ Ristabilire l'accettazione internazionale del sistema fiscale svizzero
- ▶ Garantire la redditività finanziaria del sistema fiscale

Il sistema fiscale svizzero può oggi contare su due degli obiettivi citati: è attrattivo e finanziariamente redditizio. Le regole elvetiche non sono però più conformi alle norme internazionali. L'accettazione internazionale deve dunque essere ristabilita. L'attrattività delle condizioni quadro può essere durevole solo se tutti e tre gli obiettivi vengono raggiunti. L'economia li sostiene tutti, compreso quello della redditività finanziaria. Non si tratta di privare lo Stato dei contributi fiscali delle imprese: queste ultime devono al contrario continuare a contribuire in maniera appropriata. Affinché ciò sia possibile, le condizioni quadro devono essere definite in modo da permettere alle imprese di contrastare la forte concorrenza internazionale. Un sistema fiscale affidabile che garantisca la certezza giuridica e un onere fiscale competitivo è uno degli elementi centrali di queste condizioni quadro.


L'obiettivo della RI Imprese III è quello di preservare il più possibile lo stato attuale dal punto di vista dell'attrattività e della redditività. Nel contempo, il sistema fiscale deve essere conforme alle norme internazionali. Queste ultime registrano attualmente un'evoluzione dinamica. Il successo della RI Imprese III permetterebbe di raggiungere i tre obiettivi.

Figura 2

▶ Gli obiettivi della 3ª riforma dell'imposizione delle imprese sono confrontati ad interessi divergenti. Soluzioni che siano contemporaneamente attrattive sul piano fiscale e finanziariamente redditizie rappresentano un conflitto d'obiettivi. Gli statuti speciali raggiungono i due obiettivi, ma non sono più accettati a livello internazionale. L'accettazione internazionale è una premessa che richiede condizioni quadro economiche stabili e delle imposte sulle persone giuridiche redditizie.

Obiettivi della riforma dell'imposizione delle imprese III

Obiettivo triangolare: tensioni tra i diversi obiettivi



Fonte: Consiglio federale (2015). Messaggio relativo alla riforma dell'imposizione delle imprese III

Assi e misure proposti

► La strategia fiscale definita dal Consiglio federale e dai cantoni si articola attorno a due assi: l'introduzione di nuove regole che rispondano alle norme internazionali e la diminuzione delle aliquote cantonali dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche.

► Ogni cantone è confrontato ad una situazione diversa. La soluzione proposta permette a ciascuno di essi di optare per una strategia fiscale adeguata alla propria struttura economica.

Il Consiglio federale ha elaborato un progetto di riforma in collaborazione con i cantoni. La strategia fiscale svizzera si articola attorno a due assi: si tratta da una parte di introdurre nuovi strumenti fiscali conformi alle norme internazionali. Dall'altra parte, il tasso dell'imposta sull'utile dev'essere ridotto nei cantoni dove questo ha senso. La Confederazione sostiene questi adeguamenti.

Come mostra la profonda modifica del contesto fiscale internazionale, il ruolo svolto dalle regole fiscali speciali è destinato a diminuire. La concorrenza internazionale per attirare attività mobili a forte creazione di valore è molto aspra. A lungo termine, l'introduzione di tassi d'imposizione moderati costituisce una strategia promettente. Ma a corto e medio termine, le regole speciali applicabili ai prodotti mobili resteranno una soluzione importante. È il caso in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo (R&S), nonché nella gestione di beni immateriali, dove sono ammessi dei regimi particolari⁵. Riprendendo essa stessa dei regimi internazionalmente accettati, la Svizzera garantisce la sua attrattività in questo settore. Il Consiglio federale propone dunque una patent box per gli utili derivanti da innovazioni nonché un trattamento fiscale privilegiato dei costi legati alle attività di R&S.

Mentre la deducibilità fiscale delle spese per la R&S può essere una strategia promettente nei cantoni che contano numerose imprese attive nella ricerca, altri cantoni puntano maggiormente sulla forza d'attrazione di un tasso d'imposizione dell'utile vantaggioso. Il progetto del Consiglio federale tiene conto del fatto che tutti i cantoni sono confrontati ad una situazione diversa e hanno dunque delle necessità diverse. Il governo non cerca di imporre una soluzione unica.

Oltre a queste misure fiscali, la RI Imprese III comprende anche delle misure budgetarie. La riforma si compone così di tre elementi:

- **Misure fiscali:** I regimi fiscali speciali esistenti sono aboliti. Al loro posto, nuovi regimi accettati a livello internazionale completeranno il sistema fiscale.
- **Misure di compensazione budgetarie:** Una modifica della ripartizione delle entrate tra la Confederazione e i cantoni garantisce una ripartizione equa degli oneri a livello federale. Un adeguamento della perequazione finanziaria della Confederazione permette di evitare una modifica sostanziale dei pagamenti compensatori ai cantoni.
- **Finanziamento reciproco:** La Confederazione finanzia il proprio contributo alla riforma fissando delle priorità in materia di spese, allo scopo di garantire la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

⁵ Ciò si applica anche al progetto BEPS dell'OCSE (OCSE (2015) Action 5: Agreement on the modified Nexus Approach for IP Regimes (<http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm>), nonché alla legislazione europea relativa alle sovvenzioni (comunicazione della Commissione dell'UE [2014/C 198/01]. Regole dello Stato per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.DEU)

Obiettivi raggiunti dalla RI Imprese III:

Dal punto di vista attuale, le misure proposte nell'ambito della RI Imprese III permetteranno di raggiungere diversi obiettivi:

- L'abolizione dei regimi fiscali speciali criticati ristabilirà l'accettazione internazionale del sistema fiscale svizzero.
- L'introduzione di nuove regole conformi alle norme internazionali nonché una riduzione dei tassi cantonali d'imposizione dell'utile permetteranno di preservare la competitività. Un'imposta sull'utile dedotti gli interessi migliorerebbe ulteriormente la competitività.
- Verrà evitata una massiccia diminuzione delle entrate. Le imprese contribuiranno anche in futuro in maniera sostanziale al finanziamento dei compiti dello Stato.
- Delle misure compensatorie finanziarie garantiranno non solo una ripartizione equilibrata dei contributi federali e cantonali alla riforma, ma anche il buon funzionamento della perequazione finanziaria della Confederazione.

► Le misure contenute nel messaggio della Confederazione si concentrano sul problema urgente dell'attrattività della piazza economica. Le misure non urgenti sono state cancellate.

Misure fiscali

Durante la consultazione, il Consiglio federale aveva proposto un ventaglio più ampio di misure fiscali. Nel messaggio, il progetto è stato riportato sugli aspetti decisivi per l'attrattività del nostro paese. Da una parte, l'imposta sugli utili da capitale – economicamente dannosa – è stata abbandonata. Dall'altra parte, il Consiglio federale ha rinunciato ad introdurre una serie di misure, di cui certe sarebbero state senza dubbio favorevoli, senza comunque contribuire a rafforzare l'attrattività. L'economia e i cantoni approvano questo orientamento. Il progetto nella sua forma attuale è accolto favorevolmente.

Il punto di partenza è l'**abolizione dei regimi fiscali speciali**. Si tratta delle società con statuti speciali (società holding, di domicilio e miste) nonché delle regole speciali introdotte a livello federale (società principali e *swiss finance branch*). L'abolizione degli statuti fiscali cantonali prevista dalla legge sull'armonizzazione fiscale costituisce un passo decisivo per ristabilire la certezza giuridica.

Per adattare il sistema fiscale e preservare l'attrattività della nostra piazza economica sono previste diverse misure. La **patent box** è un nuovo strumento. Questo regime è utilizzato in numerosi paesi per promuovere le attività di ricerca e di sviluppo. Gli Stati membri dell'OCSE si sono accordati su una forma universalmente riconosciuta. Lo schema di base si fonda sull'approccio detto «nexus», secondo il quale un'imposizione ridotta è autorizzata solo per i redditi dei brevetti che dipendono da attività di R&S esercitati dall'impresa stessa. Le regolamentazioni internazionali prevedono un margine di manovra che occorre sfruttare in maniera ottimale per la patent box svizzera, sia per quanto concerne i diritti della proprietà intellettuale qualificanti (che danno diritto a questa forma d'imposizione), sia per quanto concerne l'ampiezza del carico fiscale. Come le società a statuto speciale, la patent box è introdotta solo a livello cantonale, ma in maniera vincolante.

► A titolo di complemento alla patent box, i cantoni devono essere autorizzati a promuovere la ricerca attraverso sgravi a livello delle spese per la R&S.

Il modello di patent box accettato a livello internazionale è però abbastanza limitativo. Il progetto federale prevede dunque di **promuovere anche la ricerca e lo sviluppo attraverso una deduzione delle spese** a complemento dell'imposizione preferenziale dei risultati (patent box). Questa forma di promovimento è molto diffusa nel mondo. I cantoni devono avere la possibilità (ma non l'obbligo) di sperimentare questo strumento. Le possibilità di promovimento fiscale così offerte ai cantoni dovrebbero essere il più possibile flessibili.

L'abolizione degli statuti fiscali speciali si tradurrà, per le imprese interessate, in un aumento massiccio dell'imposta sul capitale. Sono dunque necessari degli adeguamenti per preservare la competitività fiscale della Svizzera. La Confederazione propone ai cantoni di tassare con un'aliquota ridotta il capitale proprio legato alle partecipazioni o ai beni immateriali. I cantoni chiedono inoltre di poter prendere in considerazione anche il capitale proprio legato ai prestiti infragruppo. L'economia aderisce a questa rivendicazione. I cantoni sono liberi di implementare le misure come desiderano – anche per quanto concerne l'ampiezza delle riduzioni d'imposta. Da parte sua, la Confederazione non percepisce più un'imposta sul capitale.

► Una disposizione transitoria è necessaria affinché l'abolizione dei regimi cantonali speciali si svolga correttamente dal punto di vista costituzionale e della sistematica fiscale.

L'abolizione dei regimi fiscali cantonali rappresenta una svolta radicale per le imprese interessate. Il passaggio ad un'imposizione ordinaria deve svolgersi correttamente dal punto di vista della sistematica fiscale. La Costituzione federale vieta un forte aumento a posteriori dell'onere fiscale gravante sugli attivi esistenti (riserve occulte comprese *goodwill*)⁶. Il Consiglio federale propone una **disposizione transitoria** che preveda di tassare separatamente le riserve occulte accumulate quando l'impresa beneficiava di uno statuto fiscale speciale, ma contabilizzate soltanto dopo l'entrata in vigore della RI Imprese III. I cantoni dispongono di un margine di manovra sufficiente in materia, ciò che è pertinente, considerata la situazione e le diverse priorità fiscali. Si prevede la creazione di una nuova norma per il trattamento della **dichiarazione delle riserve occulte** in caso di un futuro cambiamento del sistema (introduzione o soppressione di una patent box, insediamento o partenza).

L'economia chiede da anni la soppressione della **tassa di bollo d'emissione sul capitale proprio**. Questa tassa che tocca le società che emettono nuovi fondi propri è una particolarità elvetica che non trova più posto in un sistema fiscale moderno. Un progetto che mira all'abolizione della tassa di bollo d'emissione è sul tavolo del Parlamento ed è stato sospeso fino alle deliberazioni sulla RI Imprese III. Questa rivendicazione è già incontestata in molti ambienti.

► Attualmente, i cantoni possono allineare l'imposizione parziale dei dividendi all'aliquota cantonale d'imposizione dell'utile. Ogni restrizione di questa libertà sarebbe inopportuna.

Al momento della loro distribuzione i dividendi sono sottoposti sia all'imposta sull'utile sia all'imposta sul reddito. Una tassazione parziale a livello dell'imposta sul reddito permette di attenuare questa doppia imposizione. Il Consiglio federale propone di adattare l'**imposizione parziale dei dividendi**. La procedura d'imposizione parziale dev'essere uniformata a livello federale e cantonale e lo sgravio, ora possibile a livello unicamente di base fiscale, sarà fissato al massimo al 30%. Il Consiglio federale motiva questa restrizione con il fatto che l'onere fiscale concernente l'imposta sull'utile è diminuito negli ultimi anni e continuerà a regredire con la concretizzazione della RI Imprese III. Un'imposizione più elevata dei dividendi si giustifica nei cantoni dove il tasso d'imposizione degli utili è ridotto. Considerato che il tasso d'imposizione dell'utile varia da un cantone all'altro, un'imposizione parziale dei dividendi uniforme a livello svizzero non è opportuna. Il meccanismo di perequazione finanziaria della Confederazione permette inoltre di evitare degli sgravi eccessivi. L'economia propone di lasciare come in passato ai cantoni la responsabilità di fissare l'ampiezza della riduzione. Considerato come il tasso d'imposizione degli utili da parte della Confederazione rimane immutato, non è necessario modificare l'imposizione parziale a livello federale.

⁶ Matteotti, R. (non pubblicato). Aufdeckung von stillen Reserven und des Unternehmensmehrerts bei Wegfall des privilegierten Steuerstatus im Zuge der Unternehmenssteuerreform III: verfassungsrechtliche und steuersystematische Rahmenbedingungen. Rapida perizia realizzata da economiesuisse, EXPERTsuisse et SwissHoldings.

Concezione della patent box e promovimento a valle della R&S

Gli Stati membri dell'OCSE hanno concordato un quadro di riferimento per la concezione di una patent box accettata a livello internazionale.

Secondo l'approccio detto **nexus**, i redditi della proprietà intellettuale possono beneficiare di sgravi fiscali soltanto se dipendono dalle attività di ricerca e sviluppo (R&S) dell'impresa. I mandati di ricerca a imprese associate non possono rientrare nella box. I privilegi fiscali apportati dalla patent box sono così limitati per i gruppi che esercitano delle attività di R&S in tutto il mondo. L'economia ritiene che dovrebbe poter beneficiare di un tasso d'imposizione ridotto l'insieme dei redditi computabili secondo l'approccio Nexus e che la Svizzera deve rinunciare ad ogni limitazione che vada oltre (nessuno «swiss finish»).

Secondo l'OCSE, i **diritti della proprietà intellettuale** che non possono rientrare nella box sono numerosi e inglobano in particolare i brevetti e altri diritti immateriali comparabili (ad esempio: modello d'utilità, protezione delle varietà, protezione del primo richiedente, esclusività commerciale, estensione della protezione del brevetto) nonché gli ordinatori protetti da un diritto d'autore e un certificato speciale per le PMI attive nella ricerca. Sono per contro esclusi i marchi. Le imprese devono provare che i redditi della box derivino esclusivamente da attività di R&S (tracking and tracing). Il progetto RI Imprese III è compatibile con le direttive dell'OCSE. La concezione dettagliata della box sarà definita nell'ordinanza.

La patent box porta ad un'imposizione preferenziale dei redditi da brevetti e dei diritti immateriali comparabili (promovimento a valle della produzione nel settore della R&S). I cantoni devono inoltre avere la possibilità di **promuovere la ricerca** mediante riduzioni a livello delle spese legate alla ricerca. Considerato che questa misura è facoltativa, può essere concessa ai cantoni una grande libertà d'azione in ambito di applicazione. L'economia predilige in particolare la libera scelta del metodo (deduzione fiscale o credito d'imposta) nonché per la libera determinazione del campo d'applicazione territoriale (compresa la possibilità di applicare lo stesso trattamento fiscale dalla Svizzera alle attività di ricerca imponibili trasferite all'estero).

► Per alcuni cantoni, la riduzione del tasso d'imposizione dell'utile è un mezzo importante per prevenire un considerevole peggioramento della loro competitività. È previsto un sostegno finanziario dalla Confederazione ai cantoni.

Diminuzione dei tassi cantonali dell'imposta sull'utile

L'abolizione dei regimi fiscali speciali dei cantoni e il passaggio dall'imposizione privilegiata all'imposizione ordinaria avrebbe la conseguenza di far aumentare il carico fiscale di quasi totalità delle imprese; queste ultime non possono trarre vantaggio in ugual misura dai nuovi strumenti fiscali previsti nella RI Imprese III. In simili condizioni, la competitività fiscale della Svizzera potrebbe peggiorare in modo considerevole. La diminuzione dei tassi cantonali dell'imposta sull'utile permette di neutralizzare, almeno parzialmente, questo effetto. Spetta ai cantoni decidere l'estensione adeguata delle riduzioni. Diversi di essi hanno già annunciato la loro intenzione di ridurre la loro aliquota d'imposizione degli utili. È in particolare il caso di Ginevra (nuovo tasso del 13%)⁷, Vaud (13,8%)⁸,

⁷ Consiglio di Stato di Ginevra, Fiscalité cantonale des entreprises: un enjeu capital pour Genève, comunicato stampa dell'11 ottobre 2015, https://www.ge.ch/conseil_etat/2009-2013/communiqués/20121011.asp

⁸ Consiglio di Stato del canton Vaud, Troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III), comunicato e progetto di legge del 1. luglio 2015, <http://www.vd.ch/actualite/articles/troisieme-reforme-de-la-fiscalite-des-entreprises-rie-iii/>

Friburgo (13,7%)⁹, Zugo (12%)¹⁰, Sciaffusa¹¹ (12-12,5%) e Berna¹² (16,4-18%). Altri cantoni come Lucerna, Obwaldo e Nidwaldo, Appenzello Interno ed Esterno nonché Svitto applicano già dei tassi competitivi a livello internazionale (tasso inferiore al 15%, ad esempio).

L'opportunità di ridurre il tasso d'imposizione dell'utile, e se del caso la decisione appropriata circa la portata della riduzione, dipendono dal numero di società con statuto fiscale speciale insediate. Nei cantoni in cui queste società sono numerose, l'onere fiscale potrebbe aumentare fortemente, poiché le società con statuto fiscale speciale saranno tassate secondo il regime ordinario (benché esse paghino imposte nettamente più elevate secondo il livello del tasso cantonale d'imposizione dell'utile). Così, in questi cantoni il potenziale di riduzione del tasso dell'imposta sull'utile è importante. Esso è più debole nei cantoni in cui il numero delle società con statuto fiscale speciale è marginale. I cantoni nei quali numerose imprese sono tassate secondo il regime ordinario e che applicano un tasso d'imposizione dell'utile elevato avranno tendenza a concentrarsi maggiormente sui nuovi strumenti fiscali previsti dalla RI Imprese III. Le strategie fiscali nei cantoni differiranno dunque secondo il loro contesto iniziale (cf. figura 3).

► Le decisioni sul tasso d'imposizione dell'utile opportuno sono di competenza esclusiva dei cantoni.

I cantoni dispongono di vari strumenti per adattare la riforma alle loro necessità a livello cantonale (cf. figura 4). Essi possono limitare lo sgravio fiscale concesso all'ambito dell'imposizione preferenziale dei prodotti di licenza (patent box) e/o al promovimento fiscale delle attività di ricerca e sviluppo (R&S). Inoltre, i cantoni chiedono di poter fissare individualmente un tetto massimo per lo sgravio cumulato derivante dalla patent box e dal promovimento a valle (lo sgravio non deve superare l'80% della base di calcolo)¹³. Ogni cantone può aggiustare gli effetti delle misure in modo mirato, in funzione del proprio contesto e della strategia fiscale. Ognuno può adottare delle misure che agiscono sulla base fiscale (patent box, promovimento a valle, eventualmente imposta sull'utile con deduzione degli interessi) o fissare un tasso d'imposizione dell'utile attrattivo. È possibile anche una soluzione che combina i due approcci.

⁹ Consiglio di Stato di Friburgo, Réforme de l'imposition des entreprises III: Fribourg lève le voile, comunicato stampa del 15 dicembre 2014, http://www.fr.ch/dfin/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=49089

¹⁰ Consiglio di Stato di Zugo, Angekündigte Unternehmenssteuerreform III, comunicato stampa del 12 giugno 2013, <http://www.zg.ch/behoerden/finanzdirektion/direktionssekretariat/aktuell/angekuendigte-unternehmenssteuerreform-iii>

¹¹ Consiglio di Stato di Sciaffusa, Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III im Kanton Schaffhausen, comunicato stampa del 6 luglio 2015, <http://www.schaffhausen.ch/news/2C451A28-6AD6-4177-BDE3C67CEDEF1E42.htm>

¹² Consiglio di Stato di Berna, Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens: Steuerstrategie zur Steigerung der Standortattraktivität, comunicato stampa del 17 settembre 2015, http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2015/09/20150916_1626_steuerstrategie_zursteigerungderstandortattraktivitaet


¹³ Seconda presa di posizione della CDF in merito alla RI Imprese III del 30 settembre 2015

Figura 3

▶ Alcuni cantoni con una forte proporzione di società con statuto fiscale speciale prelevano un tasso relativamente basso degli sugli utili delle imprese (in basso a destra). La soppressione dei regimi fiscali speciali crea in questi cantoni un potenziale di riduzione del tasso dell'imposta sull'utile. Altri cantoni hanno già un tasso d'imposizione dell'utile relativamente basso (in basso a sinistra). I cantoni con una bassa proporzione di società con statuto fiscale speciale e un tasso d'imposizione dell'utile elevato (in alto a sinistra) dipendono maggiormente dai nuovi strumenti fiscali previsti dalla RI Imprese III.

Situazioni di partenza diverse da cantone a cantone

Prelievo fiscale medio sul totale degli utili (imposizione ordinaria e regimi fiscali speciali) e quota di utile delle società con statuto fiscale speciale (dati dal 2009 al 2011)




Fonti: Amministrazione federale delle finanze (2015), calcoli di economiesuisse

Figura 4

▶ I cantoni possono adattare le misure della RI Imprese III in funzione della strategia fiscale scelta. Essi possono scegliere misure che agiscono sulla base fiscale o fissare un tasso d'imposizione dell'utile attrattivo. È anche possibile una soluzione che combina i due approcci in maniera mirata. Varie strategie possono preservare la competitività fiscale. Secondo gli ambienti economici vi contribuirebbe anche un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi.

Strumenti della RI Imprese III

Adeguamento della riforma alle strategie cantionali



Fonte: economiesuisse

Panoramica sulle misure fiscali

Nuovo orientamento dell'imposizione delle imprese:

- Abolizione di regimi fiscali speciali, ossia i regimi speciali cantonali (società holding, società miste e di domicilio) e due regimi speciali federali (società principale e *swiss finance branch*).
- Introduzione di una patent box nei cantoni: le norme internazionali corrispondenti sono state stabilite dall'OCSE. La soluzione proposta dal Consiglio federale è conforme. Le modalità precise saranno formulate in un'ordinanza del Consiglio federale.
- Deduzione delle attività di R&S a livello cantonale: i cantoni possono introdurre una nuova deduzione per le spese di R&S mediante un adeguamento della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.
- Modifica dell'imposta cantonale sul capitale: i cantoni possono prevedere una diminuzione per il capitale proprio in relazione alle partecipazioni o ai brevetti e diritti analoghi.

Miglioramento della sistematica del diritto dell'imposizione delle imprese:

- Regolamentazione transitoria in relazione alla soppressione delle società con statuto fiscale speciale: le riserve occulte costituite sotto un regime d'imposizione speciale saranno tassate separatamente al momento della loro realizzazione dopo l'entrata in vigore della riforma. La soluzione proposta garantisce la conformità della RI Imprese III alla Costituzione e tiene conto dei vari contesti nei cantoni.
- Introduzione di una regolamentazione unica per la dichiarazione delle riserve occulte in caso di cambiamento del sistema, indipendentemente dalla natura (apertura/chiusura di una patent box, arrivo/partenza).
- Abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio.
- Adattamento della procedura d'imposizione parziale: si prevede di fissare al 30% lo sgravio dei dividendi a livello della base fiscale.

► Le attività di finanziamento di imprese sono molto mobili a livello internazionale. I grandi gruppi hanno tendenza a raggruppare altre funzioni sul sito scelto per le loro attività di finanziamento.

► La misura consistente nel correggere l'imposta sull'utile dagli interessi è stata ottimizzata per prevenire gli effetti dinamici indesiderabili e perdite di entrate.

Imposta sull'utile dedotti gli interessi

Come il settore della R&S, anche le attività di finanziamento delle imprese sono delle attività mobili a livello internazionale. Le soluzioni speciali che la Svizzera applica per questo genere di attività devono essere abbandonate a seguito della modifica delle norme internazionali. Quale misura fiscale alternativa è auspicabile l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi. Nel progetto posto in consultazione, il Consiglio federale aveva ritenuto questa misura «come facente parte integrante di un modello globale coerente, tendente a rafforzare l'attrattività della piazza economica svizzera», sottolineando che essa rivestirebbe grande importanza per la Svizzera «quale paese d'accoglienza di imprese, anche nell'ottica dell'arrivo di nuove attività mobili di gruppi».

Numerosi paesi applicano la correzione degli interessi sul capitale proprio (in particolare Belgio e Italia). Lo scopo è di mettere sullo stesso piano il finanziamento con capitali propri e con fondi esteri. In Svizzera, un'impresa che contrae dei debiti (finanziamento con fondi esteri) può dedurre fiscalmente gli interessi passivi. Per contro, non è prevista nessuna deduzione fiscale in caso di detrazione di fondi propri (ad esempio attraverso l'emissione di azioni). Il sistema fiscale incita dunque le imprese ad optare per l'indebitamento e crea così una distorsione delle decisioni di finanziamento.

Un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio vi porrebbe parzialmente rimedio. L'espressione «capitale proprio di sicurezza» designa la quota del capitale proprio di una società che supera il minimo richiesto dal diritto delle obbligazioni e il quale è dunque per principio possibile sostituire con fondi di terzi. Una deduzione fiscale per il capitale proprio di sicurezza promuove la costituzione di una base solida di capitale proprio e rafforza l'interesse delle società a creare un'ulteriore sicurezza. Le imprese sono così protette meglio in caso di crisi.

Il Consiglio federale aveva posto in consultazione l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, ma aveva poi rinunciato ad incorporarla al suo messaggio in Parlamento. Durante la consultazione, la maggior parte dei cantoni aveva respinto questa misura per motivi finanziari. Le lacune della proposta iniziale sono state in seguito eliminate e diversi cantoni la sostengono ora espressamente. L'imposta sull'utile dedotti gli interessi è uno strumento supplementare a disposizione dei cantoni; essa permette di tener conto ancora meglio del loro contesto di partenza diverso.

► Secondo il Consiglio federale, «vi sono buone ragioni per pensare che la misura sia redditizia, almeno per la Confederazione nonché i cantoni e i comuni insieme, ma forse anche per cantoni e comuni.»

In un rapporto aggiuntivo, il Consiglio federale ritiene che la Svizzera rischia di non essere competitiva a livello internazionale per le attività di finanziamento senza la deduzione degli interessi¹⁴. Il trasferimento all'estero di attività di finanziamento ne sarebbe la probabile conseguenza. Inoltre, la deduzione degli interessi ha effetti dinamici positivi. Le attività di finanziamento attirano altre funzioni del gruppo interessato. La deduzione degli interessi rafforzerebbe dunque gli incitamenti ad investire in Svizzera. Per il Consiglio federale «vi sono buone ragioni per ritenere che la misura sia redditizia, almeno per la Confederazione, i cantoni e i comuni presi insieme, ma forse anche per cantoni e comuni presi singolarmente».

Gli ambienti economici sono favorevoli alla reintroduzione nel progetto, nel corso delle deliberazioni parlamentari, dell'imposta sull'utile dedotti gli interessi.

Buone soluzioni per l'insieme delle funzioni centralizzate di un gruppo saranno essenziali

Il paesaggio fiscale internazionale sta cambiando notevolmente. L'OCSE chiede che in futuro le imprese siano tassate unicamente nelle aree territoriali in cui sono insediate delle attività economiche sostanziali. Considerata questa esigenza concernente la sostanza, le imprese raggrupperanno le attività mobili in un luogo solo. Per essere competitivi, bisognerà dunque proporre alle imprese la possibilità di raggruppare geograficamente varie funzioni del gruppo. Le attività di finanziamento (tesoreria, *cash pooling*) fanno parte delle funzioni molto mobili, non dipendendo da un luogo particolare. Esse costituiscono un punto d'ancoraggio: i gruppi hanno tendenza a raggruppare altre funzioni mobili sul sito scelto per le attività di finanziamento. L'imposta sull'utile dedotti gli interessi crea un clima fiscale favorevole alle attività di finanziamento dei gruppi e permette così di attirare altre funzioni. La correzione dell'imposta sull'utile degli interessi è una misura importante senza la quale la revisione dell'imposizione delle imprese in Svizzera sarebbe incompleta.

Misure di compensazione finanziaria

I cantoni sono maggiormente toccati dalla RI Imprese III rispetto alla Confederazione. Essi sono costretti ad adattare i loro sistemi fiscali e ad abolire i loro regimi fiscali speciali. Ma esiste anche un effetto indiretto, che si manifesta nella perequazione finanziaria federale. L'attuale perequazione delle risorse tiene conto dei regimi fiscali speciali dei cantoni. Le regole di calcolo corrispondenti scompariranno con la soppressione dei regimi fiscali speciali, ciò che

¹⁴ AFC [5.6.2015]. Regulierungsfolgenabschätzung der Unternehmenssteuerreform III, p. 71, <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39712.pdf>

► La nuova suddivisione delle entrate prevista tra la Confederazione e i cantoni permette una ripartizione equilibrata degli oneri della riforma tra i vari gradini dello Stato.

comporterebbe un cambiamento considerevole dei pagamenti compensatori per alcuni cantoni contribuenti o beneficiari. Per neutralizzare al massimo questi effetti e per ripartire gli oneri della riforma in modo equilibrato tra la Confederazione e i cantoni, sono previste delle **misure di compensazione verticali e orizzontali** nella RI Imprese III. economieuisse le sostiene.

Misure di compensazione verticali

Attraverso la compensazione verticale, la Confederazione permette ai cantoni maggiore spazio di manovra. La misura prevista consiste nell'aumentare la quota-parte dei cantoni al gettito dell'imposta federale diretta (IFD) dall'attuale 17% al 20,5%. Questo aumento corrisponde, al momento dell'entrata in vigore della riforma, a un importo dell'ordine di un miliardo di franchi. Il contributo della Confederazione è giustificato, nella misura in cui quest'ultima trae fortemente vantaggio dall'imposizione delle imprese internazionali in Svizzera. Così, le società con statuto fiscale speciale generano quasi la metà delle entrate dell'imposta sull'utile a livello federale. L'aumento proposto della quota-parte cantonale all'IFD non ha effetti sulla concorrenza fiscale interna. Tutti i cantoni ne trarranno vantaggio in proporzioni uguali. Tuttavia, in cifre assolute, i cantoni finanziariamente forti, che generano per la Confederazione importanti entrate di IFD, saranno i principali beneficiari di questa misura. Ma occorre d'altra parte rilevare che essi sono anche i più colpiti dalla riforma.


Il Consiglio federale parte dal principio che il contributo federale obbedisce al principio della simmetria dei sacrifici tra la Confederazione e i cantoni. I cantoni chiedono un importo più elevato, ossia 1,2 miliardi di franchi, ciò che corrisponderebbe a una quota-parte del 21,2% al gettito dell'IFD¹⁵. economieuisse è del parere che un eventuale sostegno supplementare dovrebbe essere ripartito secondo un meccanismo che concentra ancora maggiormente l'aiuto ai cantoni più colpiti dalla riforma a livello fiscale. Una soluzione mirata e giustificata secondo l'associazione sarebbe quella di aumentare a vantaggio dei cantoni urbani e delle grandi città la compensazione degli oneri eccessivi dovuti a fattori socio-demografici.

Figura 5

► Senza modifica della perequazione delle risorse, si avrebbero cambiamenti considerevoli per alcuni cantoni contribuenti o beneficiari. I cantoni con una proporzione relativamente forte di società con statuto fiscale speciale sarebbero perdenti. Essi dovrebbero procedere a pagamenti compensatori nettamente più elevati (ad esempio ZG e VD) o riceverebbero dei pagamenti nettamente meno importanti (ad esempio FR e NE). Per contro, i cantoni con un numero piuttosto basso di società con statuto fiscale speciale potrebbero ridurre nettamente i loro pagamenti compensatori (ad esempio SZ e NW) o riceverebbero dei pagamenti più elevati (ad esempio AG e AR). La prevista revisione (fattore zeta) riduce l'ampiezza dei cambiamenti.

Misura di compensazione orizzontale nella perequazione delle risorse

Modifica dei pagamenti compensatori per persona, CHF pro capite



Fonte: Consiglio federale (2015). Messaggio concernente la legge sulla RI Imprese III

¹⁵ CDF. RI Imprese III. Presa di posizione sul messaggio del Consiglio federale, 19 agosto 2015

► Le modifiche apportate alla perequazione finanziaria permettono di evitare eccessivi cambiamenti nei pagamenti compensatori tra cantoni.

Misure di compensazione orizzontali

Nella perequazione delle risorse – la componente principale della nuova perequazione finanziaria (NPC) – ha luogo una compensazione tra i cantoni finanziariamente forti e quelli deboli. Nel calcolo del potenziale di risorse, si tiene conto del fatto che la gestione fiscale degli utili è inferiore presso le società con statuto fiscale speciale rispetto alle imprese tassate secondo il regime ordinario (fattore beta). Questa regola di calcolo scomparirebbe con la soppressione dei regimi fiscali speciali dei cantoni. Il potenziale di risorse di numerosi cantoni subirebbe così una considerevole modifica, che si ripercuoterebbe sul loro pagamento compensatorio. Anche il Consiglio federale propone di adattare la perequazione delle risorse riducendo la ponderazione generale degli utili delle imprese nel calcolo (fattore zeta). Questa proposta è giustificata. Di fatto, gli utili delle imprese sono, in generale, più difficilmente gestibili fiscalmente rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche (altre componenti del calcolo del potenziale di risorse). La soluzione prevista non neutralizza completamente i cambiamenti dei pagamenti compensatori, ma permette di limitarne l'ampiezza (cf. figura 5).


Se si cumulano le misure di compensazione verticali e orizzontali, quasi tutti i cantoni sono vincitori (cf. figura 6). Dunque, le misure di compensazione finanziaria della RI Imprese III aumentano il margine di manovra dei cantoni.

Figura 6

► La figura mostra gli effetti cumulati di tutte le misure di compensazione finanziaria per i cantoni (modifiche nella perequazione delle risorse, compensazione verticale (federale) per i cantoni e contributo complementare ai cantoni finanziariamente deboli). Quasi tutti i cantoni sono vincitori e di conseguenza il loro margine di manovra aumenta nettamente.

Misure compensatorie cumulate

Compensazione finanziaria in franchi pro capite



Fonte: Consiglio federale (2015). Messaggio concernente la legge sulla RI Imprese III

► La maggior parte delle perdite di entrate della Confederazione non è la conseguenza dell'introduzione di misure fiscali ma della nuova ripartizione delle entrate tra la Confederazione stessa e i cantoni.

Compensazione delle perdite derivanti dalla riforma

La RI Imprese III dovrebbe comportare perdite di entrate fiscali dirette per la Confederazione in ragione di 1,3 miliardi di franchi. In primo luogo, queste perdite non sono una conseguenza della riforma fiscale vera e propria (nessun impatto importante per la Confederazione in questo settore), ma della nuova ripartizione delle entrate tra la Confederazione e i cantoni. È previsto, in questo caso, di aumentare la partecipazione dei cantoni al gettito dell'IFD (aumento della loro quota-parte di un miliardo di franchi) a decorrere dall'entrata in vigore della RI Imprese III, vale a dire probabilmente nel 2019. La Confederazione finanzia principalmente questo contributo attraverso una riduzione della crescita delle proprie spese.

Si attendono entrate supplementari dall'adeguamento della procedura d'imposizione parziale dei dividendi e dalla creazione di 75 nuovi ispettori fiscali. Per quanto concerne il contributo federale complementare, destinato ai cantoni finanziariamente deboli, esso sarà finanziato mediante fondi liberati nell'ambito della compensazione dei casi di rigore (questo strumento transitorio della NPC giungerà a scadenza gradualmente entro il 2036).

Conseguenze finanziarie della RI Imprese III:

Misure fiscali e finanziarie:	-1.3 mia
— Aumento della quota-parte dei cantoni al gettito dell'IFD	- 1 mia
— Adeguamento della procedura d'imposizione parziale	+0.1 mia
— Abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio	- 0.2 mia
— Contributo complementare	- 0.2 mia
Compensazione delle perdite derivanti dalla riforma:	+1.3 mia
— Aumento del numero di ispettori fiscali	+0.3 mia
— Già previsto nel piano finanziario (abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio)	+0.2 mia
— Esaurimento della compensazione dei casi di rigore NPC	+0.2 mia
— Riduzione delle spese entro il 2019	+0.6 mia

► La Confederazione finanzia il proprio contributo di 1 miliardo di franchi ai cantoni a partire dal 2019 riducendo l'aumento delle spese per altri compiti pubblici.

La RI Imprese III ha certamente un costo diretto per la Confederazione. Ma le incidenze finanziarie sarebbero nettamente **più gravi senza riforma**. Vari studi, tra cui un'analisi del KOF, lo confermano¹⁶. Per le imprese direttamente toccate dalla riforma e che hanno contribuito considerevolmente al finanziamento dello Stato in questi ultimi anni (cf. figura 7), sembra giustificato finanziare l'adozione delle nuove condizioni quadro fiscali richiedendo le risorse esistenti. L'esperienza a livello federale mostra che è possibile finanziare dei compiti politici prioritari procedendo in questo modo. Ne sono degli esempi l'aumento delle spese decise per la cooperazione internazionale o per la promozione della formazione e della ricerca. Sono pure state finanziate varie riforme relative all'imposizione della coppia e della famiglia senza fare ricorso ad entrate fiscali supplementari (riforme del 2008 e 2011).

Il successo della RI Imprese III è uno scenario **economicamente e finanziariamente più sopportabile rispetto alla mancanza di riforme**. Un **fallimento** metterebbe in pericolo una parte importante delle entrate della Confederazione. Mancherebbero inoltre delle risorse per altre riforme e progetti importanti. Dall'altra parte, il consolidamento, o il rafforzamento dell'attrattività della Svizzera quale paese d'insediamento avrebbero effetti positivi anche per le collettività pubbliche. La RI Imprese III è certamente una riforma a favore della piazza economica svizzera, ma è soprattutto una riforma a favore delle collettività pubbliche del paese e del finanziamento dei principali compiti pubblici.


¹⁶ Cf.: KOF (2014). Terza riforma dell'imposizione delle imprese: gli effetti economici dell'introduzione di una licence box. Analisi del KOF 2014, no 3, autunno. Politecnico federale di Zurigo, https://www.kof.ethz.ch/static_media/filer_public/2014/09/25/kof_analyse_unternehmenssteuerreform.pdf; B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung (2014). Étude Steuerkonflikt kantonale Unternehmenssteuerregime, http://www.bss-basel.ch/images/stories/bss-basel/downloads/b,s,s.-mundistudie_unternehmenssteuerregime.pdf; economiesuisse (2013). Fiscalité des entreprises suisses: défis et solutions, http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/downloads/STUDIE_steuersstandortch_03062013.pdf

Figura 7

► L'aumento del gettito delle imposte sulle persone giuridiche è dovuto in gran parte alle società con statuto fiscale. Queste ultime versano attualmente il 50% delle imposte sull'utile a livello federale.

Evoluzione del gettito delle imposte sulle imprese

Ripartizione delle entrate fiscali federali provenienti dalle persone giuridiche (in miliardi di franchi), quota delle società con statuto fiscale speciale (note dal 2004)



Fonte: Amministrazione federale delle finanze [2014]

Deliberazioni e posizione degli ambienti economici

► La limitazione ad un tetto massimo dello sgravio cumulato risultante dai nuovi strumenti fiscali, che i cantoni chiedono, è accettabile per gli ambienti economici.

Il Consiglio degli Stati ha concluso l'esame preliminare della RI Imprese III. Essa sarà trattata dal plenum durante la sessione invernale. Il progetto non dovrebbe subire cambiamenti importanti rispetto al pacchetto di misure adottato dal Consiglio federale lo scorso 5 giugno.

L'esito dei dibattiti sull'imposta sull'utile dedotti gli interessi rimane aperto. Anche la limitazione dell'imposizione parziale dei dividendi è oggetto di discussioni. Gli ambienti economici hanno proposto alcuni miglioramenti puntuali di natura tecnica relativi alle modalità della *patent box* e alle competenze dei cantoni in materia di promozione. Anche i cantoni hanno proposto vari adattamenti dopo il riesame del progetto. Essi chiedono di limitare lo sgravio cumulato derivante dalla *patent box* e dal promovimento a valle, ciò che faciliterebbe secondo loro la pianificazione finanziaria. Gli ambienti economici sono del parere che una simile limitazione sia difendibile. Le limitazioni specifiche per gli sgravi derivanti da ciascuno dei due nuovi strumenti sarebbero allora superflue. Nel contempo, a partire dal momento in cui l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi potrebbe essere integrata in questa limitazione, essa diventerebbe più quantificabile. Tuttavia, nonostante il sostegno dei cantoni e degli ambienti economici, la commissione del Consiglio degli Stati incaricata dell'esame preliminare si è mostrata critica per quanto concerne la limitazione degli sgravi. I cantoni chiedevano anche l'aumento di 200 milioni di franchi della compensazione verticale e respingevano quale contropartita l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio. I loro suggerimenti sono stati sostenuti dalla Commissione del Consiglio degli Stati.

► *economiesuisse* è favorevole al fatto che la riforma si concentri sulle misure direttamente necessarie al mantenimento dell'attrattività della Svizzera quale piazza d'insediamento.

economiesuisse sostiene il progetto nelle sue grandi linee. Le riserve principali concernono l'omissione dell'imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio di sicurezza e la limitazione dell'imposizione parziale dei dividendi. Secondo *economiesuisse*, è importante che la riforma si concentri sulle misure necessarie al mantenimento dell'attrattività della piazza economica svizzera. Questa focalizzazione non dev'essere compromessa durante le deliberazioni parlamentari. Altri aspetti dell'imposizione delle imprese devono essere trattati in progetti separati.

La RI Imprese III è una riforma indispensabile nell'interesse della Svizzera. Essa è necessaria per garantire l'equilibrio fra tre obiettivi: mantenimento di una Svizzera attrattiva per gli insediamenti, rendimento fiscale buono e accettazione internazionale. Considerata la forte dinamica internazionale nel settore fiscale e le numerose sfide da affrontare per la piazza fiscale ed economica svizzera, è prevedibile che la RI Imprese III non sia l'ultima riforma in questo ambito. Ma si tratta di una tappa fondamentale verso un sistema d'imposizione delle imprese orientato al futuro.

► Sono necessari dei risultati concreti per dare una prospettiva sicura alle imprese internazionali in Svizzera.

È urgente avanzare in questo dossier. Per dare alle imprese svizzere prospettive chiare e per ristabilire l'attrattività, la RI Imprese III dev'essere esaminata in modo prioritario dal Parlamento ed essere portata a termine nel corso del primo semestre 2016.

RI Imprese III: la posizione di base di economiesuisse

economiesuisse approva le seguenti misure:

- Abolizione dei regimi fiscali speciali dei cantoni
- Introduzione di una *patent box* (senza perfezionismo)
- Deduzioni supplementari per le spese di R&S (con libertà massima per i cantoni nella determinazione delle modalità)
- Adeguamento dell'imposta sul capitale
- Dichiarazione delle riserve occulte
- Abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio
- Misure di compensazione verticali e orizzontali
- economiesuisse respinge la seguente misura:
- Adeguamento della procedura d'imposizione parziale (stabilire lo sgravio al 30%)

economiesuisse sostiene anche la seguente misura a titolo complementare:

- Introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio di sicurezza a livello federale e facoltativamente a livello cantonale

Informazioni:

frank.marty@economiesuisse.ch

christian.frey@economiesuisse.ch